

Permessi di Soggiorno e Integrazione: Diritti, Doveri e Opportunità

*Le tipologie dei permessi di soggiorno e implicazioni per il mercato del lavoro.
Dalla protezione internazionale al personale altamente qualificato.*

Miranda Andreatza – Responsabile servizio Inclusione e lavoro, Agenzia Piemonte Lavoro
Laura Furno – Avvocata Associazione per il Studi Giuridici sull’Immigrazione

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



SOGGETTO ADERENTE



Temi trattati

- ❖ Modalità di ingresso in Italia
- ❖ Assunzione di una persona non comunitaria
 - ✓ Ricevuta di primo rilascio
 - ✓ Rinnovo del permesso di soggiorno
 - ✓ Conversione del permesso di soggiorno
- ❖ Permessi per asilo politico e protezione internazionale
- ❖ I servizi dei Centri per l'Impiego a sostegno delle imprese nell'assunzione di personale straniero



Modalità di ingresso in Italia



Modalità di ingresso in Italia

- per lavoro
- per tirocinio per persone residenti in Paesi Extra-UE
- per ricongiungimento familiare
- per studio
- altri tipi di visto (il visto turistico non consente di lavorare)
- per Carta Blu
- per distacco

La **normativa** di riferimento sull'immigrazione:

- Testo unico sull'immigrazione - TUI (*Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i*)
- Regolamento di attuazione (*D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i*)



Visto d'ingresso in Italia

Autorizzazione concessa alla persona straniera per l'ingresso in Italia, rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza della persona non comunitaria ed è un'apposita “vignetta” (o “sticker”) applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.


- **Breve soggiorno** (fino a 90 giorni) consente l'accesso, per transito o per breve soggiorno → **non** consente di lavorare
- **Lungo soggiorno** (superiore a 90 giorni) consente l'accesso in Italia per soggiorni di lunga durata (per lavoro; per studio e per ricongiungimento familiare) → consente di lavorare.



La richiesta di permesso di soggiorno

La persona non comunitaria dopo l'ingresso dovrà richiedere il permesso di soggiorno presso gli uffici postali (**kit postale**) che rilasceranno una ricevuta.

In alcuni casi la persona si rivolge direttamente alla Questura (es. per richiesta asilo) ottenendo una **ricevuta cartacea**.



Permesso di soggiorno (art. 5 TUI)

E' il documento che consente alle persone non comunitarie di **soggiornare legalmente** in Italia, rilasciato dalle Questure della Provincia nella quale si trova la persona.

Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi) dall'ingresso in Italia.



Modalità di ingresso per lavoro: Decreto Flussi

Decreto del Governo con indicazione delle quote numeriche, dei Paesi di origine dei lavoratori e dei settori produttivi. (Riferimenti: D.P.C.M. del 2 ottobre 2025 e D.M. 145/2024).

QUOTE 2026. A **livello nazionale** sono stati definiti **164.850 ingressi**, così suddivisi:

- **88.000** per personale stagionale (settori agricolo e turistico-alberghiero);
- **76.200** per personale non stagionale, di cui **13.600** per assistenza familiare e sociosanitaria.

Principali settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industria (alimentare; tessile, abbigliamento e calzature; metallurgia); costruzioni; commercio; alloggio e ristorazione; turismo; trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati.

ELENCO PAESI*:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan.

Per ulteriori dettagli: [Circolare 8047/2025 del 16 ottobre 2025](#)

*Paesi che hanno già stretto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. L'elenco si riferisce agli ingressi per lavoro non stagionale.



Decreto Flussi: requisiti

REQUISITI DEL DATORE

- VERIFICA DI INDISPONIBILITA' DI LAVORATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE
- REDDITO IDONEO / ASSEVERAZIONE
- IDONEITA' ALLOGGIATIVA
- Non avere riportato **condanne** o essere sottoposto a **processo per alcuni reati**
- Non deve essersi **sottratto alla conclusione** del contratto di soggiorno in occasione di precedenti Decreti flussi.

REQUISITI DEL LAVORATORE

- Risiedere all'estero
- NON AVERE RIPORTATO ESPULSIONI E/O CONDANNE



Decreto Flussi: procedura

Precompilazione dei moduli sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) da parte di datori di lavoro, organizzazioni datoriali e professionisti abilitati.



Richiesta di verifica di indisponibilità al Centro per l'impiego da parte del datore di lavoro/consulente del lavoro



Richiesta telematica del datore di lavoro sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico per l'Immigrazione.



Se il SUI valuta positivamente la domanda, invia il nulla osta all'Ambasciata italiana nel Paese di origine del lavoratore, che rilascerà il visto di ingresso per lavoro.



Entro 8 giorni, dovrà recarsi, accompagnato dal datore di lavoro, presso SUI per sottoscrivere il contratto di soggiorno



Presenta la richiesta di permesso di soggiorno tramite kit postale ottenendo la ricevuta postale e l'appuntamento in Questura



Ingressi al di fuori delle quote del Decreto Flussi

Art. 27 del T.U. Immigrazione prevede una serie di categorie di lavoratori per cui il nulla osta al lavoro non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote del Decreto, per es.

- Dirigenti e personale altamente qualificato
- Professori e lettori universitari
- Traduttori e interpreti
- Personale artistico e atleti professionisti
- Infermieri
- Persone autorizzate a svolgere periodi di formazione professionale → per questa tipologia è necessario che l'ente predisponga un progetto formativo che deve essere approvato dalla Regione

Il permesso di soggiorno rilasciato “fuori quota” ha durata massimo **biennale** e può essere **rinnovato per ulteriori due anni**, **non** consente l'instaurazione di **nuovi rapporti di lavoro**, diversi da quello originariamente autorizzato, proprio per la sua particolarità, salve alcune importanti eccezioni espressamente previste per gli infermieri, gli interpreti e traduttori ed i domestici al seguito dei cittadini italiani.



Ingressi al di fuori delle quote del Decreto Flussi

Distacco intrasocietario

Art. 27 quinquies del T.U. Immigrazione prevede l'ingresso e il soggiorno nell'ambito dei trasferimenti intrasocietari.

Il trasferimento intrasocietario è il distacco temporaneo di un lavoratore da una impresa stabilita in un paese non UE presso cui questi lavora da almeno 3 mesi presso una entità della stessa impresa (o dello stesso gruppo di imprese) in Italia.

Per periodo superiori a 3 mesi

- Dirigenti (massimo 3 anni)
- Lavoratori specializzati (massimo 3 anni)
- Lavoratori in formazione (massimo 1 anno)

Art. 27 sexies del T.U. Immigrazione l'ingresso e il soggiorno nell'ambito dei trasferimenti intrasocietari di un lavoratore già in possesso di un permesso di soggiorno per trasferimento rilasciato da altro Stato Membro della UE:

- Senza formalità fino a 90 giorni (su 180 giorni)
- Necessario il nulla osta oltre i 90 giorni.



Ingressi al di fuori delle quote del Decreto Flussi

Carta Blu UE (Blue Card)

La Carta Blu UE è rilasciata per l'ingresso e il soggiorno a **lavoratori altamente qualificati** (art. 27-quater TUI – come modificato post recepimento della Direttiva (UE) 2021/1883 con D.lgs. del 18 ottobre 2023, n. 152) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale.
- b) requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
- c) qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nella domanda di carta blu
- d) solo per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di carta blu.

Per maggiori informazioni: [Cos'è e come si richiede la carta blue Ue?](#)



Ingressi al di fuori delle quote del Decreto Flussi

Carta Blu UE (Blue Card)

Richiesta di verifica indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio, presso il Centro per l'impiego
Sebbene sia al di fuori delle quote, anche per l'assunzione di un lavoratore altamente qualificato si segue la medesima procedura già attivata per il Decreto flussi.

Il datore di lavoro, prima di inviare domanda per il rilascio del nulla osta sul sito del Ministero dell'Interno, utilizzando l'apposito [modulo](#), invia la richiesta di personale al Centro per l'impiego competente, il quale provvede a effettuare la verifica di indisponibilità di lavoratori sul territorio, con le stesse modalità delle verifica di indisponibilità Decreto Flussi.

L'unica **eccezione** riguarda i casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato. In questa circostanza, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il Centro per l'impiego l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.



Ingressi al di fuori delle quote del Decreto Flussi

Ingresso per tirocinio per persone residenti in Paesi Extra-UE (art. 27, co. 1 let. F TUI)

È prevista la possibilità di attivare un tirocinio con persone non comunitarie residenti all'estero per **completare un percorso di formazione** iniziato nel paese d'origine.

Durata del tirocinio in Italia da 3 a 12 mesi.

La procedura prevede la stesura di un progetto formativo e l'invio della domanda al **Nucleo di valutazione regionale** per l'approvazione.

L'azienda dovrà riconoscere, oltre all'indennità di tirocinio, le spese per vitto e alloggio.

Il permesso di soggiorno per tirocinio è **convertibile per lavoro**.

Agenzia Piemonte Lavoro ha la funzione di Ente promotore del tirocinio, il Servizio Inclusione e Lavoro può supportare nella preparazione della documentazione necessaria all'attivazione del tirocinio e nell'invio al Nucleo di valutazione regionale.


Per informazioni : tirocini.extraue@agenziapiemontelavoro.it




Assunzione di una persona non comunitaria



Mercato del lavoro in provincia di Cuneo: domanda di lavoro nel 2023



Distribuzione assunzioni nei bacini Cpi in provincia di Cuneo per provenienza. Anno 2023



- Nel 2023 **circa 48 mila assunzioni** in provincia di Cuneo hanno riguardato **persone straniere**, oltre un terzo del totale (**36,7%**, a fronte di una media piemontese del 23,7%) di cui oltre 37 mila non comunitarie e 11 mila comunitarie.
- Nella distribuzione per Centro per l'impiego, **Alba** registra il maggior numero di assunzioni di persone straniere (circa 15mila, pari a un terzo del totale); a **Saluzzo**, le assunzioni di persone straniere superano quelle relative a persone italiane (11.838 le prime, 10.396 le seconde).

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro, Cronache del lavoro 2023 ed elaborazioni dati Data base SILP




Documenti necessari per l'assunzione

Attenzione!

Assumere un lavoratore non comunitario o cittadino di un paese UE non è diverso da assumere un lavoratore italiano (non esistono tipologie di contratto particolari, stessi diritti/doveri ecc.).

L'unica particolarità per il lavoratore NON comunitario è la titolarità di un titolo di soggiorno valido per lavoro.



Documenti necessari per l'assunzione di persone non comunitarie

- Documento di identità:
 - passaporto, carta d'identità italiana o di uno stato membro UE, patente;
 - documento di viaggio (per rifugiati);
 - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (entro 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo);
 - per i richiedenti asilo è sufficiente il permesso di soggiorno o l'Attestato nominativo.
- Codice fiscale (anche numerico)
- Titolo di soggiorno:
 - **Permesso di soggiorno**, elettronico o cartaceo, valido per lavoro, in corso di validità;
 - **Ricevuta di rinnovo/conversione** + permesso di soggiorno scaduto anche in fotocopia;
 - **Ricevuta di richiesta di primo permesso**, in alcuni casi specifici.

E' sufficiente il domicilio

(Per i richiedenti asilo: indirizzo struttura di accoglienza)



Elenco dei permessi di soggiorno che **permettono di lavorare**

- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di soggiorno [rilasciato in Italia](#)
- Affidamento
- Apolidia
- Asilo politico
- Assistenza minori
- Attesa apolidia
- Attesa cittadinanza
- Attesa occupazione
- Atti di particolare valore civile
- Calamità
- Casi speciali
- Dublino
- Famiglia minore 14/18
- Integrazione minore
- Lavoro subordinato
- Lavoro subordinato stagionale/stagionale pluriennale
- Lavoro autonomo/motivi commerciali
- Motivi familiari
- Motivi umanitari (in esaurimento)
- Protezione sociale
- Protezione speciale
- Protezione sussidiaria
- Protezione temporanea
- Richiesta asilo politico (trascorsi 60 gg dalla richiesta)
- Cure mediche



Elenco dei permessi di soggiorno che **permettono di lavorare con limitazioni**

- Studio/tirocinio: consente di lavorare part-time (20 ore settimanali fino a un massimo di 1.040 ore annue). Per i tirocini extra curriculari **non** è previsto il limite orario.
- Minore età (solo apprendistato duale di primo livello o tirocinio di inclusione)
- Residenza elettiva (nel caso di percettori di assegno assistenziale INAIL o INPS e con precedente permesso che permetteva di lavorare)

Permessi che consentono di svolgere solo attività lavorativa specifica

- Carta Blu
- Ricerca scientifica
- Attività sportiva
- Lavoro artistico
- Missione volontariato
- Motivi religiosi
- Vacanza lavoro

NON CONSENTONO DI LAVORARE:

- Affari
- Giustizia
- Turismo



Assunzione di persona non comunitaria

Non sempre la persona non comunitaria, pur essendo regolare, è in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 5, comma 9-bis del TUI, modificato dal Decreto-legge n.146/2005:

*In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche qualora non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e **svolgere temporaneamente attività lavorativa**, purché siano presenti gli altri requisiti previsti dalla legge, **fino a eventuale comunicazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro**, indicante l'esistenza di motivi ostativi al rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno. L'attività lavorativa di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso, nel rispetto degli altri adempimenti di legge.*



Assunzione di persona non comunitaria


La persona non comunitaria può lavorare anche con:

- **ricevuta** di prima richiesta del permesso di soggiorno nei casi stabiliti dalla legge
- **ricevuta** di rinnovo del permesso di soggiorno
- **ricevuta** di conversione del permesso di soggiorno.

Cartacea rilasciata dalla Posta



Cartacea rilasciata dalla Questura



Assunzione di persona non comunitaria: richiesta di primo permesso

E' possibile con la ricevuta di **richiesta di primo permesso di soggiorno** (kit postale) per motivi di:

- *Lavoro subordinato*, presentando anche visto di ingresso per lavoro subordinato;
- *Motivi familiari*, presentando anche:
 - visto di ingresso per motivi familiari nel caso di ricongiungimento con persona non UEoppure
 - documentazione che attesti il motivo della richiesta di permesso (parentela con italiano o UE);
- *Studio*, presentando anche visto di ingresso per studio;
- *Attesa cittadinanza*, presentando anche documento del Comune di richiesta della cittadinanza.



Assunzione di persona non comunitaria: richiesta di primo permesso

Si può lavorare con la ricevuta di primo permesso di soggiorno rilasciata dalla **Questura** (cartacea) per motivi di:



- *Richiesta asilo politico* trascorsi 60 giorni dalla richiesta dello status,
- *Asilo politico, protezione sussidiaria o protezione speciale* (a seguito della decisione positiva della Commissione Territoriale o del Tribunale),
- *Protezione sociale* (art. 18 e art. 18 ter T.U. Immigrazione D. Lgs. 286/98),
- *Assistenza minori* con Decisione del Tribunale,
- *Protezione temporanea* (Emergenza Ucraina) senza attendere i 60 giorni dalla richiesta,
- *Minore età* solo per apprendistato duale di primo livello o per tirocinio di inclusione (meglio se è presente l'iscrizione al Centro per l'impiego).



Rinnovo del permesso di soggiorno




Assunzione di persona non comunitaria: **il rinnovo**

La persona non comunitaria nella fase di **rinnovo** del permesso di soggiorno è regolarmente soggiornante sul territorio italiano e può svolgere attività lavorativa a condizione che la persona sia in possesso **della ricevuta** attestante l'avvenuta presentazione della **richiesta di rinnovo del permesso**, rilasciata dall'Ufficio postale o dalla Questura e del **permesso di soggiorno scaduto**.

Cartacea rilasciata dalla Posta



Cartacea rilasciata dalla Questura



Assunzione di persona non comunitaria: **il rinnovo**


La persona non comunitaria nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno è regolarmente soggiornante sul territorio italiano e **può svolgere attività lavorativa**.

E' possibile lavorare a condizione che la persona sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della **ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo** del permesso, rilasciata dall'Ufficio immigrazione della Questura o dall'Ufficio postale.

In caso di assunzione il datore di lavoro dovrà prendere visione del permesso di soggiorno scaduto (o della fotocopia) e della ricevuta di richiesta di rinnovo.



Oppure



Permesso di soggiorno scaduto



Assunzione di persona non comunitaria: il rinnovo

Documenti forniti dal datore di lavoro

- Fotocopia della comunicazione di assunzione (modello “UniLav”);
- Dichiarazione di continuità del rapporto di lavoro (es. Modello S3 dichiarazione datore lavoro qui a fianco);
- Fotocopia della carta d’identità del datore di lavoro e del permesso di soggiorno se non comunitario.

Mod. S3

ALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

DI _____

DICHIARAZIONE

Il / la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

cittadino/a _____

residente a _____

Via / piazza _____

Tel. _____ P.Iva _____

Ammonito / a secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e reso edotto/a che i dati verranno utilizzati ai sensi dell'art. 78 comma 2 D.P.R. 28/12/2000;

D I C H I A R A

☐ DI AVER ASSUNTO

☐ DI AVERE ANCORA ALLE PROPRIE DIPENDENZE

Il / la cittadino/a straniero/a _____

nato/a a _____ il _____

di nazionalità _____ C.F. _____

data assunzione _____ tempo: ☐ determinato fino al _____

☐ indeterminato

qualifica di _____ retribuzione mensile lorda _____

REDDITO PRESUNTO ANNUO _____ (da indicare nel caso il lavoratore sia stato assunto da meno di un anno).

Di aver assolto gli obblighi in materia di contribuzione SI ☐ NO ☐

Data _____ Firma del dichiarante _____

N.B.: La presente dichiarazione, debitamente firmata, va consegnata con allegata la fotocopia di un documento di identità firmato dal dichiarante, in corso di validità. Nel caso di cittadini stranieri, deve essere allegata anche copia del titolo di soggiorno.



Conversione del permesso di soggiorno



Assunzione di persona non comunitaria: **la conversione**

Procedimento amministrativo attraverso il quale la persona non comunitaria, già autorizzata a soggiornare nel territorio italiano, richiede un titolo al soggiorno per un nuovo motivo diverso da quello originario, qualora ne sussistano i presupposti previsti dalla legge.

- La persona non comunitaria nella fase di conversione del permesso di soggiorno è regolarmente soggiornante sul territorio italiano e **può lavorare**;
- fino all'emissione del nuovo permesso di soggiorno **vale il motivo riportato sul vecchio permesso**;
- è possibile lavorare a condizione che la persona sia in possesso del permesso di soggiorno scaduto e della **ricevuta** attestante l'avvenuta presentazione **della richiesta di conversione** del permesso (ex art. 5 comma 9-bis del TUI, modificato dal Decreto-legge n.146/2025)



La conversione deve essere inoltrata prima della scadenza del permesso di soggiorno.



Esempio di conversione: da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato

Richiesta di conversione solo se:

- permesso di soggiorno è in corso di validità;
- contratto di lavoro stagionale è della durata di almeno tre mesi;
- il lavoratore riceve una proposta contrattuale di lavoro subordinato non stagionale a tempo determinato o indeterminato.

Decreto Legge 145/2024: conversione è al di fuori delle quote dei Decreti Flussi, quindi **può essere richiesta senza alcun limite numerico e in qualunque momento dell'anno.**



Esempio di conversione: da studio, tirocinio o formazione a lavoro subordinato

Possibilità di convertire purché con **permesso di soggiorno in corso di validità**, in qualsiasi momento dell'anno e senza limiti numerici, senza previsione di quote del Decreto Flussi (Legge n. 50/ 2023).

Richiesta di conversione:

- **anche prima della conclusione del ciclo di studi:** permessi rilasciati per frequentare corsi di laurea, master o dottorato di ricerca o nel caso di stranieri già presenti in Italia al compimento della maggiore età;
- soltanto dopo la **conclusione del corso di formazione o del tirocinio.**


! In attesa della convocazione da parte dello Sportello Unico Immigrazione, valgono ancora le regole del vecchio permesso di soggiorno → attività lavorativa per un monte ore settimanale **non superiore alle 20 ore.** !

Dopo la convocazione viene meno il limite delle 20 ore settimanali.

Per maggiori informazioni, il link al sito ministeriale: [Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro](#)



Procedura di **conversione** nei casi precedenti


Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Gentile: Faletto Valter

La informazione che il modulo informativo è stato ricevuto correttamente.

Per le attività inerenti la pratica potrà utilizzare i seguenti dati:

Identificativo domanda: TO2108585582

Codice verifica: b1fa2b768774ef1b8d13796377ced10

I dati inerenti la domanda da Lei inoltrata sono i seguenti:

DATI

Cognome e Nome del richiedente: ZHAO YINGJUN

Cognome e Nome del lavoratore: [REDACTED]

Data e ora di ricezione domanda: 2023-07-07 14:40:37.141091

Tipo domanda presentata:
VA - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

La presente ricevuta non abilita all'instaurazione di un rapporto di lavoro.
Non costituisce documento per il regolare soggiorno dello straniero sul territorio italiano

- **Domanda online** presentata dalla persona, sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione (qui a lato un facsimile della ricevuta); Per accedere al portale è necessaria un'identità digitale SPID o CIE.
- **Convocazione** presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno e si dichiara di essere in possesso di una proposta di **contratto di soggiorno** per lavoro subordinato, riportata sul Modello Q e sottoscritta dal datore di lavoro;
- **Compilazione del kit postale** per il rilascio del nuovo permesso.



Esempio di conversione: da studio ad attesa occupazione

- Solo per gli studenti stranieri che abbiano conseguito in Italia un titolo di studio (dottorato o master universitario; laurea triennale o la laurea specialistica, diploma accademico di primo livello o di secondo livello, diploma di tecnico superiore);
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è rilasciato al fine di cercare un'occupazione oppure avviare un'impresa “coerente con il percorso formativo completato” ha una durata non inferiore ai 9 mesi e non superiore ai 12 mesi;
- In attesa convocazione in Questura: possibilità di svolgere un'attività lavorativa con la sola ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno → viene meno il limite delle 20 ore settimanali previsto per i permessi per motivi di studio;
- Si può richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato una volta assunto.

Per maggiori informazioni, il link al sito ministeriale: [Conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro](#)



Permessi per asilo politico e protezione internazionale



Richiedenti asilo

I richiedenti asilo sono le persone che hanno lasciato il loro Paese d'origine alla ricerca di un luogo più sicuro, hanno inoltrato una richiesta di protezione in un'altra nazione e aspettano la risposta sul riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità del Paese che li ospita.

Può lavorare ed iscriversi al Centro per l'impiego trascorsi **60 giorni** dalla presentazione della domanda di protezione internazionale (Verificabile su Attestazione di richiesta del riconoscimento della protezione internazionale o Modello C/3).

- **Il permesso di soggiorno per richiesta asilo** vale come documento di riconoscimento (D.L. 113/2018)
- **E' sufficiente il domicilio** – indirizzo struttura di accoglienza
- **Il Codice Fiscale** può anche essere provvisorio (numerico)

Può iscriversi e lavorare fino alla decisione definitiva (compreso **il ricorso** in Tribunale).



Richiedenti asilo: i documenti

QUESTURA di Torino

ID [redacted]

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra [redacted] nato/a a [redacted] cod. [redacted] di cittadinanza [redacted] domiciliato in [redacted] alla data 24/01/2024 ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale.

Si fa presente che, il/la Sig./Sig.ra [redacted] decorso sessanta giorni dal presente verbale, è autorizzato a svolgere attività lavorativa se il procedimento in esame non si è costituito ed il ritaliano non è attribuito al richiedente (art. 21, c. 1, D.Lgs 142/2015).

La presente attestazione costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 c. 3 del D.Lgs 142/2015).

Torino, 24/01/2024
(data di rilascio)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE
(firma)

ATTENZIONE: IL RICHIEDENTE NON DEVE PRESENTARSI ALL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE con il codice fiscale provvisorio, lo ANI può procedere all'assegnazione del proprio codice fiscale solo dopo aver scelto dei numeri.

PERMESSO DI SOGGIORNO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
RICHIEDENTE: [redacted]
DATA DI RILASCIO: 24/01/2024
VALIDITÀ: 01/02/2024 - 01/08/2024
CODICE FISCALE: [redacted]

ATTESTAZIONE per richiesta di protezione internazionale

(permesso di soggiorno provvisorio)

Contiene una fototessera ed indica le generalità della persona richiedente asilo, il codice fiscale e il codice Vestanet (numero identificativo del richiedente).

Mod. C/3

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951
(Luglio n. 159 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 1791 del 28-8-2002; D.Lgs. n. 15 del 22-2-2004 - G.U. n. 363 del 15-0-1980 - G.U. n. 255 del 22-12-2004)

1. (cognome) (nome)
(potenzia) (matrilinea)
(nascita) - M/F (data di nascita) (luogo, Stato)
(domicilio in Italia) (Città) (Via)

2. Cittadinanza a) alla nascita b) attuale
(specificare i motivi d'eventuali cambiamenti di cittadinanza: naturalizzazione, opzione, matrimonio)

c) apolide (specificare motivi)

3. a) Gruppo etnico b) Religione

4. Documenti d'identità o di viaggio di cui è in possesso.
(specificare tipo e numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza)

MODELLO C/3

Verbale che viene rilasciato alla persona richiedente asilo e per mezzo del quale si formula ufficialmente la domanda di protezione internazionale. Contiene le generalità e alcune informazioni della persona che richiede la protezione.

QUESTURA DI BERGAMO 12748793A

NOME [redacted]

LUOGO E DATA DI NASCITA [redacted]

CITTADINANZA [redacted] M/F [redacted]

LUOGO E DATA DI RILASCIO [redacted]

MOTIVO DI SOGGIORNO RICHIEDITA ASILO

DATA DI INGRESSO IN ITALIA [redacted]

CODICE FISCALE [redacted]

CONVIVENTI A CARICO [redacted]

FIRMA DEL TITOLARE [redacted]

FIRMA DELL'AUTORITÀ RILASCIANTE [redacted]

p. il Questore [redacted]

PERMESSO DI SOGGIORNO per richiesta asilo

Viene rilasciato dalla Questura e ha una validità di 6 mesi. E' rinnovabile fino alla decisione della domanda di asilo.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato a distanza di molti mesi. Dalla data di verbalizzazione domanda. Pertanto per poter svolgere attività lavorativa è sufficiente la ricevuta di richiesta del permesso e/o l'attestazione nominativa.




Da richiedente asilo a titolare di protezione

La **Commissione territoriale** per il riconoscimento della protezione internazionale è l'autorità competente all'esame delle domande di protezione internazionale, che può:


- **Riconoscere lo status di rifugiato** (permesso di soggiorno per asilo politico), della durata di 5 anni;
- Riconoscere la **Protezione sussidiaria**, della durata di 5 anni;
- Riconoscere la **Protezione Speciale**, con un permesso di soggiorno della durata di 2 anni, che è valido per svolgere attività lavorativa ma NON convertibile per lavoro.
- **Rigettare la domanda** → Contro tale decisione il richiedente può **fare ricorso** e potrà soggiornare in Italia e lavorare fino alla sentenza del Tribunale.




I servizi dei Centri per l'impiego a sostegno delle imprese nell'assunzione di personale straniero



Mercato del lavoro in provincia di Cuneo: offerta di lavoro nel 2023



Persone straniere disponibili al lavoro per Centro per l'impiego in provincia di Cuneo. Anno 2023



- **3,7%** tasso di disoccupazione nel 2023 in provincia di Cuneo (7,8% in Italia).
- Secondo l'indagine Excelsior 2023, dal lato della domanda di lavoro, in provincia di Cuneo si registrano **difficoltà nel reperimento di manodopera** per il 56% delle posizioni, perlopiù per assenza di candidati.
- Nel 2023 sono quasi 8 mila le persone straniere disponibili al lavoro e iscritte ai Centri per l'impiego (Cpi) e rappresentano **quasi un terzo del totale** (30,8%). Si tratta di circa 6 mila persone non comunitarie e 2 mila persone comunitarie.

Fonti: Agenzia Piemonte Lavoro, Cronache del lavoro 2023 e elaborazioni dati Data base SILP; Istat; Unioncamere-Excelsior 2023



Agenzia Piemonte Lavoro e i centri per l'impiego del Cuneese

Agenzia Piemonte Lavoro è l'ente strumentale pubblico della Regione Piemonte che coordina e gestisce i **31 Centri per l'impiego regionali** assicurando l'erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro

E' organizzata su **due livelli di intervento sulle politiche attive per il lavoro:**

- **Servizi centrali** per coordinare, sviluppare servizi, strumenti e progettualità a rafforzamento dell'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (es.: Inclusion e lavoro);
- **Servizi territoriali** erogati attraverso i Centri per l'impiego (Cpi).

E' stata rafforzata negli ultimi anni (attualmente l'organico è di oltre 900 unità).



In provincia di Cuneo sono presenti 5

Centri per l'impiego e 3 sedi decentrate:

- Centro per l'impiego di **Alba**
 - Sede decentrata di **Bra**
- Centro per l'impiego di **Cuneo**
- Centro per l'impiego di **Fossano**
 - Sede decentrata **Savigliano**
- Centro per l'impiego di **Mondovì**
 - Sportello di **Ceva**
- Centro per l'impiego di **Saluzzo**



Lo stato di disoccupazione

Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs n.150/2015 e smi sono considerati "**disoccupati**" i soggetti:

- **privi di impiego** o che, pur avendo un impiego, ne ricavano un reddito annuo *prospettico* inferiore a:
 - ✓ euro 8.500 per il lavoro subordinato o parasubordinato,
 - ✓ euro 5.500 per il lavoro autonomo
- che dichiarano la propria **immediata disponibilità** (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro
 - ✓ in forma telematica
 - ✓ intermediazione del Centro per l'Impiego


Rilascio
dell'immediata
disponibilità
o iscrizione
amministrativa

- E' un **obbligo di legge dopo la** richiesta di Ammortizzatori sociali (NASpl – DIS-COLL)
- Permette di **accedere a programmi di politiche attive del lavoro** per disoccupati (es. GOL, Corsi di formazione professionale per disoccupati...)
- Rilascio di **documenti e certificati** (es. Attestato di disoccupazione obbligatorio per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione)



Come contattare il Centro per l'impiego

CERCA IL TUO UFFICIO DI RIFERIMENTO
CON IL TUO SMARTPHONE VAI SU
WWW.AGENZIAPIEMONTELAVORO.IT



31 CENTRI PER L'IMPIEGO
IN PIEMONTE



Regione Piemonte



Chi siamo

Cosa facciamo

Centri per l'impiego

Trova il tuo Centro per l'impiego di riferimento

Comune

Vai alla mappa



TIPS: PUOI APPROFONDIRE SULLA MAPPA INTERATTIVA «**BENVENUTI AL CPI**» SU WWW.AGENZIAPIEMONTELAVORO.IT



Servizi dei Centri per l'impiego a favore delle imprese

Incontro domanda e offerta

- **Ricerca e preselezione** di personale: attenzione alle esigenze delle imprese nella ricerca di profili idonei; in alcuni casi il Centro per l'impiego svolge anche attività di tutoraggio a seguito dell'assunzione da parte dell'azienda;
- Attenta **profilazione** dei disoccupati e percorsi individualizzati per potenziare competenze e occupabilità dei lavoratori (Programma GOL, progetti, ecc.), attraverso la co-progettazione e il monitoraggio di percorsi di inclusione socio-lavorativa, in sinergia con le Agenzie per il lavoro private, Agenzie formative, e i servizi del territorio
- Potenziamento della **rete territoriale** al fine di individuare risorse utili per colmare eventuali gap (formativi, linguistici, sociali, abitativi, ...);

Portale IOLAVORO (<https://www.iolavoro.org>):

piattaforma online di job matching, che mette in contatto diretto le aziende che cercano personale e candidati in cerca di occupazione.



Servizi specialistici a favore delle imprese

- **Grandi reclutamenti** - supporto per la ricerca e selezione di personale su grandi numeri
- **Alte professionalità** - ricerca e selezione di profili ad alta specializzazione o di giovani laureati
- Attivazione di **tirocini extracurricolari** (anche per persone non UE residenti all'estero) e promozione dell'**Apprendistato**
- **Collocamento mirato** per inserimenti lavorativi persone disabili (Legge 68/99)
- **EURES** per la ricerca di personale di aziende dell'Unione Europea
- **Consulenza** su misure di politica attiva del lavoro, su sgravi e incentivi alle assunzioni



Servizi dei Centri per l'impiego a favore delle imprese per l'assunzione di persone non comunitarie

- **Consulenza** alle imprese e consulenti del lavoro :
 - Mail ai Centri per l'impiego: supporto degli operatori Cpi, referenti immigrazione, specializzati sulla tematica
 - Consulenza di secondo livello del Servizio Inclusione e lavoro a supporto dei Centri per l'impiego
 - Materiale informativo disponibile sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro (Es: Vademecum per aziende e consulenti del lavoro)
- **Verifica presso i Centri per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio prevista dal Decreto Flussi (DPCM del 2 ottobre 2025 e DL 145/2024);**
- Servizio specialistico per attivazione di **tirocini di persone residenti in Paesi extra-UE** (art. 27 c.1, lett. f del T.U. immigrazione; DGR 30/2017) Mail: tirocini.extraue@agenziapiemontelavoro.it



Progetti regionali, nazionali e internazionali

Ideazione, adesione, implementazione o collaborazione in progetti che coinvolgono anche aziende e organizzazioni datoriali (Es. Interazioni in Piemonte 3).



Grazie per l'attenzione

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



SOGGETTO ADERENTE

